



Prot. n.197/A11 Roma, 3 marzo 2020

> Ai Componenti il Consiglio Generale Ai Segretari Regionali Ai Segretari Provinciali Ai Segretari Aziendali Ai Referenti Aziendali LORO SEDI

Oggetto: misure urgenti in materia di Covid-2019

Carissime/i,

il 28 febbraio u.s il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge a sostegno dell'economia nelle zone colpite dal Coronavirus e che contiene alcune importanti misure relative alla disciplina delle assenze dal lavoro in conseguenza dell'emergenza dello stesso Coronavirus.

A tal proposito tale decreto prevede che nelle pubbliche amministrazioni delle Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e delle province interessate (Pesaro-Urbino e Savona):

- i periodi di assenza dal servizio del personale dipendente, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-2019, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge (senza dunque la decurtazione del trattamento economico accessorio), laddove non sia possibile ricorrere alle modalità di lavoro agile come disciplinate dalla normativa vigente, anche emergenziale. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista;
- l'esclusione della corresponsione di ogni indennità ed emolumento accessorio, prevista dalla legge nei primi 10 giorni di ogni evento morboso non si applica ai periodi di assenza per malattia relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA. Il periodo di malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al Covid-2019, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero (non si applica dunque la decurtazione del trattamento accessorio, prevista nei primi dieci giorni di assenza dall'art. 71 del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 legge Brunetta).

Sempre nell'ottica di contenimento del contagio il DPCM del 1° marzo 2020, adottato in attuazione delle misure di cui al Decreto legge n. 6 del 3 febbraio 2020, ha disposto nelle Università e nelle Istituzioni Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica le seguenti misure:





A) <u>nelle Regioni e Province interessate</u> è disposta la sospensione, <u>sino all'8</u> marzo 2020, delle attività didattiche ed accademiche, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza (art. 2 lett. e).

B) Su tutto il territorio nazionale

1) Il telelavoro o lavoro agile disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicato, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (art. 4).

Laddove le prestazioni lavorative, per il loro contenuto intrinseco, non consentono l'attivazione a distanza, la Segreteria Nazionale propone alla dirigenza sindacale territoriale di individuare in sede di contrattazione collettiva decentrata gli strumenti e le compensazioni più opportuni riservate ai lavoratori obbligati a tali prestazioni (compensi per condizioni di lavoro disagiate o remunerazione di particolari condizioni di disagio o altri compensi per la business continuity o disaster recovery, in applicazione dell'art. 64 comma 2 lett. c del Contratto Collettivo Nazionale Istruzione Ricerca 2016/2018), anche in deroga alle attuali previsioni contrattuali decentrate, giustificati dal particolare stato emergenziale causato dalla diffusione del coronavirus.

Per le attività lavorative nelle Istituzioni AFAM non eseguibili con modalità a distanza si suggerisce di individuare, sempre nell'ambito della contrattazione di Istituto, le misure contrattuali di cui sopra, ovvero di valutare la sospensione di tutte le attività, in virtù del richiamo contenuto all'art. 2 lett d) del DPCM del 1º marzo 2020 che dispone la "sospensione sino all'8 marzo 2020 dei servizi educativi delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado", essendo le attività non attivabili a distanza in massima parte (se non completamente) strumentali ed ausiliarie a quella propriamente istituzionale che è l'attività didattica.

2. nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e è consentita, per le esigenze connesse Coreutica nelle quali non all'emergenza sanitaria, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni Alta Formazione Artistica Musicale Coreutica, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.





- 3. a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
- 4. negli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, delle Università e delle Istituzioni Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, dovranno essere esposte le informazioni sulle seguenti misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute così individuate (art. 3):
 - a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

Come Segreteria Nazionale continueremo a seguire l'emergenza del Corona virus, dando puntuale informazione delle ulteriori eventuali misure adottate dal Governo a tutela della salute dei cittadini e per il ripristino della piena funzionalità degli Atenei e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, con l'impegno a chiedere al Governo e al Parlamento le risorse necessarie e gli strumenti normativi utili per valorizzare, sul piano professionale ed economico, coloro che operano all'interno delle Università e di dette Istituzioni.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE (Francesco De Simone Sorrentino)